DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1981

che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(82/39/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1980 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafi 2, 3, e 7,

vista la domanda della Repubblica federale di Germania,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva succitata, le sementi o piante che appartengono alle varietà delle specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente, durante l'anno 1979, in almeno uno degli Stati membri e che soddisfano alle condizioni contemplate da questa stessa direttiva, non sono più soggette, a datare dal 31 dicembre 1981, a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà nella Comunità ;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva succitata, contempla che uno Stato membro può essere autorizzato, dietro sua richiesta, a vietare la commercializzazione di sementi e piante di alcune specie ;

considerando che la Repubblica federale di Germania ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà ;

considerando che le varietà di avena e di granturco di cui trattasi per quanto riguarda il valore agronomico e di utilizzazione non erano state sottoposte, in Germania, ad esami ufficiali in coltura nell'ambito della domanda tedesca ;

considerando che la varietà di avena di cui trattasi è della forma invernale ; che le varietà di mais di cui trattasi hanno un indice FAO di classe di maturità superiore a 350 ; che è noto che le forme invernali di avena e le varietà di mais di un indice FAO di classe di maturità superiore a 350 non sono ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica federale di Germania per ogni utilizzazione [articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso, della succitata direttiva] ;

considerando che per le varietà Polar (festuca rossa), Bofur (loglio d'Italia), Veko (erba medica) si può constatare, sulla base dei rapporti relativi ai risultati di esami, che in Germania esse non sono, secondo le norme nazionali che regolano l'ammissione delle varietà nella Repubblica federale di Germania e applicabili nell'ambito delle disposizioni comunitarie in vigore, distinte da altre varietà ivi ammesse [articolo 15, paragrafo 3, lettera a), primo caso, della direttiva summenzionata] ;

considerando quindi che è necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica federale di Germania relativa a queste varietà ;

considerando che per gli altri casi la domanda è esaminata in modo esauriente dalla Commissione ; che è impossibile, prima dello scadere del termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della suddetta direttiva, terminare l'esame delle varietà Monored (barbabietola da foraggio) e Barsica (colza) ;

considerando che è quindi indicato prolungare, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, il termine di cui trattasi per una durata appropriata per permettere un esame completo della domanda per queste varietà (articolo 15, paragrafo 7, della direttiva suddetta) ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a vietare in tutto il proprio territorio la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti, pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1982 :

I. **Piante foraggere :**

1. *Festuca rubra L. :*
 Polar
2. *Lolium multiflorum Lam. :*
 Bofur
3. *Medicago sativa L. :*
 Veko

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 27.

II. **Cereali :**

1. *Avena sativa L.:*
 Camrose
2. *Zea mays L.:*

Adda 90	Detroit	Monblanc
Amaranto	Eden	Monsegur
Andras	Esperia	Mousson
Augustus	Ferax	Nilo
Baltimora	Fortcise	Nobil
Boston	Funk's G Wolf	Pegase
Brennus	Funk's G 5436	Ponza
Capri	Gemini G 660	Prince
Carola	Hunter	Rosso d'Aquileia
Carrubo	Ibis	Silvar
Clivio	Idro	Solar G 446
Compass	Ischia	Stella
Corona	Lampedusa	Tifone
Cota	Lima	Unic
Crono	Lino	Victor
Dallas	Miami	York
D'Artagnan	Mir Anjou	

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora sia constatato che le condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 70/457/CEE, è prorogato, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, oltre il 31 dicembre 1981 e fino al 31 marzo 1982 per le varietà seguenti :

I. **Barbabietole da foraggio :**

Beta vulgaris L.:
Monored

II. **Piante oleaginose e da fibra :**

Brassica napus L. ssp. oleifera:
Barsica

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1981.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione